

Valeri — Valli Eugenio — Varazzani —
Ventura — Vienna — Vigna — Visocchi.
Weil-Weiss — Wollemborg.
Zanardelli.

Sono in congedo:

Basetti — Bertetti.
Civelli — Crespi — Cuzzi.
Daneo Gian Carlo — Danieli — De
Luca Paolo — Donati — Dozzio.
Farinet Francesco — Finocchiaro Lucio
— Fortunato — Franchetti.
Gattoni — Grippo.
Lojodice — Lucca — Lucchini Angelo.
Malvezzi — Marescalchi-Gravina — Mar-
zotto — Mascia — Morelli-Gualtierotti.
Pennati — Pini — Pozzi Domenico.
Rampoldi.
Scalini.
Vitale.
Zabeo.

Sono ammalati:

Barilari — Branca.
Caldesi — Cantalamessa — Capoduro —
Caratti.
D'Alife — De Andreis — Della Rocca
— De Marinis — De Riseis Giuseppe —
De Riseis Luigi — Di Broglio — Di Ste-
fano.
Gianolio — Giolitti — Giovanelli —
Giunti.
Lazzaro — Luzzatti Luigi.
Marcora — Marsengo-Bastia — Meardi
— Melli.
Nuvoloni.
Prinetti.
Rizza Evangelista.
Scaramella-Manetti — Sinibaldi — Sola.
Testasecca — Toaldi.
Valle Gregorio — Vendramini — Vol-
laro-De Lieto.

È in missione:

Martini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio.

Panzacchi.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Presidente. Lasceremo le urne aperte e
procederemo nell'ordine del giorno, il quale
reca la discussione del disegno di legge:
Disposizioni sul concordato preventivo e
sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Si dia lettura del disegno di legge con-
cordato tra il ministro e la Commissione.

Ceriana Mayneri, segretario, legge: (Vedi Stam-
pato n. 46-c).

Presidente. La discussione generale è aperta.
Primo iscritto a parlar contro è l'onorevole
Galluppi. Ha facoltà di parlare.

Galluppi. Onorevoli colleghi! Nella prima
relazione che accompagnava il disegno di
legge approvato dal Senato sul concordato
preventivo e sulla procedura dei piccoli fal-
limenti, l'onorevole relatore rilevava che la
riforma in esso contenuta risponde ad un
bisogno vivamente sentito dal commercio
italiano e segna il primo passo verso l'opera
innovatrice di tutta la nostra legislazione
mercantile. Per verità io non saprei in tutto
associarmi a questo giudizio. Almeno per
quanto riguarda la parte relativa al con-
cordato preventivo, la riforma così come è
organizzata dall'attuale disegno di legge,
pare a me che riesca ad uno scopo diamet-
ralmente opposto a quello che con essa si
intende conseguire.

Poichè essa, in ultima analisi, si ri-
solve in una vera e propria duplicazione
di tutta la procedura che disciplina il con-
cordato giudiziale posteriore alla dichiara-
zione di fallimento. Sicchè tale riforma, se
fosse mantenuta così come è nel presente
progetto, ad altro non servirebbe che ad in-
tralciare l'andamento naturale delle opera-
zioni commerciali. Nè è gratuita afferma-
zione questa, perchè come nel concordato
giudiziale posteriore alla dichiarazione di
fallimento, parimente nel concordato preven-
tivo stabilito dal disegno di legge in discus-
sione, si nota insistente, continuo, incessante
lo intervento dell'autorità giudiziaria.

Guardate: è il tribunale che decide sulla
ammissibilità del ricorso; è il tribunale che
convoca i creditori dinanzi ad un giudice
delegato per discutere e deliberare sul pro-
getto di concordato; è finalmente il tribu-
nale che nomina un commissario giudiziale
con l'incarico di sorvegliare l'azienda
del debitore, di accertarne l'attivo ed il
passivo e di invigilare sulla condotta del
debitore per poi riferirne all'adunanza dei
creditori. E non basta, è il giudice delegato
che presiede l'adunanza dei creditori; è lui
che accerta le adesioni al concordato pre-
ventivo; è finalmente il giudice delegato
che rinvia le parti ad udienza fissa avanti
il collegio per la omologazione del progetto
di concordato. Dopo di che, se il tribunale
ritiene che il debitore sia meritevole del be-
nefizio del concordato preventivo, omologa